ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO GIORNALIERO A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO DELLO STATO

Art. 2

L'assegno giornaliero di cui al precedente articolo 1 e' attribuito agli operai dello Stato addetti ai servizi centrali e periferici dei Ministeri: degli affari esteri dell'agricoltura e delle foreste; della difesa; di grazia e giustizia; dell'industria e del commercio; dell'interno; dei lavori pubblici (inclusa la Azienda nazionale autonomia delle strade statali); della marina mercantile; della pubblica istruzione, della sanita'; del turismo e dello spettacolo. Lo stesso assegno giornaliero e' attribuito agli operai dello Stato addetti ai servizi centrali e periferici della Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali.

Versione in vigore dal 18 maggio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato
Estremi	Legge 19 aprile 1962, n. 180
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzione-di-un-assegno-giornaliero-a-favore-del-personale-operaio/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it